

CAMERA DEI DEPUTATI N. 141

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati AVOLIO e SERENI

Presentata il 25 giugno 1963

**Estensione degli assegni familiari ai coltivatori diretti,
mezzadri, coloni e compartecipanti familiari**

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'esigenza della estensione e del miglioramento dell'assistenza e della previdenza per i contadini si è fatta strada, in questi ultimi tempi, sia per il maturare di una coscienza nuova tra i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti — che rivendicano la piena attuazione della Costituzione repubblicana — sia per le profonde modificazioni in corso nella agricoltura del nostro Paese.

La proposta di legge, che sottoponiamo al vostro esame — essa venne già presentata nella passata legislatura, senza essere discussa — si propone lo scopo di estendere il diritto al godimento degli assegni familiari a favore dei coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti familiari, accogliendo e realizzando una delle proposte formulate nelle conclusioni della Conferenza nazionale del mondo rurale e dell'agricoltura.

Riteniamo di non dover spendere molte parole per illustrare la validità e la giustezza di questa nostra iniziativa, che tende a soddisfare l'attesa delle categorie interessate. Il problema, infatti, è stato già largamente dibattuto anche nel Parlamento. Desideriamo soltanto sottolineare l'urgenza di approvare il provvedimento in modo che l'erogazione degli assegni familiari possa cominciare al più presto possibile.

La nostra proposta con gli articoli 1 e 2 estende il diritto al godimento degli assegni familiari, attualmente percepiti dai lavoratori

dipendenti, anche ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti familiari.

La corresponsione degli assegni è prevista — come per gli altri lavoratori — per una frequenza lavorativa media annua di 200 giornate sia per il capo famiglia o titolare di azienda che per i familiari. La misura degli assegni è di lire 190 al giorno per ogni figlio a carico sino all'età di 18 anni; tale termine è spostato ad anni 21 se il figlio frequenta una scuola media e ad anni 26 se frequenta l'Università. Non si è ritenuto giusto il limite dei 14 anni, sostenuto da più parti, per una ragione di giustizia nei confronti dei contadini i quali, come tutti gli altri lavoratori, hanno diritto di essere messi in condizione di poter far studiare i propri figli. Per il coniuge e per i genitori la misura degli assegni è rispettivamente di 138 e 55 lire al giorno.

Con l'articolo 3 si demanda la gestione degli assegni familiari per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti familiari, alla cassa unica per gli assegni familiari già istituita presso l'I.N.P.S.

L'articolo 4 tratta del finanziamento. Si propone che il reperimento dei fondi occorrenti alla realizzazione della nostra proposta avvenga attraverso una imposizione diretta sui redditi delle classi agiate.

Siamo certi, onorevoli colleghi, che valuterete positivamente questa nostra proposta accogliendo, così, una giusta richiesta dei contadini.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

A partire dalla entrata in vigore della presente legge, gli assegni familiari, di cui al capo II del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e modificato con legge 17 ottobre 1961, n. 1038, sono estesi, con le modifiche di cui alla presente legge, ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti familiari iscritti negli elenchi di cui alla legge 9 gennaio 1963, n. 9, nonché ai compartecipanti familiari e ai coloni di cui all'articolo 20 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047.

ART. 2.

Gli assegni familiari, di cui al precedente articolo sono corrisposti per 200 giornate lavorative annue, ai coltivatori diretti e loro familiari, mezzadri e coloni iscritti negli elenchi degli assicurati, di cui alla legge 9 gennaio 1963, n. 9.

ART. 3.

Alla corresponsione degli assegni familiari di cui alla presente legge provvede la Cassa unica, di cui al titolo II del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.

ART. 4.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è a carico dello Stato.

Alla copertura dell'onere per l'esercizio finanziario in corso e seguenti si provvederà con l'applicazione di una addizionale del 10 per cento sull'imposta di ricchezza mobile che grava sui redditi superiori ai 50 milioni annui, accertati in base al titolo V del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645.